Statuto Associazione 897 APS

Titolo I - Costituzione e Finalità

Art. 1 - Costituzione e Sede

1. È costituita l'associazione denominata **"Associazione 897 APS"** (di seguito denominata "Associazione"), Ente del Terzo Settore regolato dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito "CTS") e, per quanto compatibile, dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
2. L'Associazione adotta la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS). L'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" devono essere inseriti nella denominazione e utilizzati in ogni atto, corrispondenza e comunicazione al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gavirate (VA) Via Balzarine n. 2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma unicamente l'obbligo di comunicazione tempestiva agli uffici competenti (Agenzia delle Entrate e Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS).
4. Il Consiglio Direttivo ha altresì facoltà di istituire o sopprimere sedi operative, delegazioni o recapiti secondari su tutto il territorio nazionale ed estero.
5. Compagine dei Soci Fondatori (7 elementi):

    1. Giulia Linati
    2. Paolo Guerrieri
    3. Raffaella Gaggi
    4. Annunziata Abbatangelo
    5. Camilla Sgarabotto
    6. Simona Ceschetti
    7. Miriam Bazzanella

Art. 2 - Finalità e Approccio Operativo

1. L'Associazione è un centro di vita associativa, democratico e apartitico. Svolge attività di utilità sociale a favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. L'Associazione promuove una visione olistica e integrata dell'individuo. Ha come scopo principale il perseguimento del benessere psicofisico e della crescita interiore della persona attraverso lo studio, lo sviluppo, la pratica e la divulgazione delle discipline bio-naturali e olistiche.
3. Punto cardine e asse scientifico-culturale delle attività è la diffusione e l'applicazione del **metodo di floriterapia comparata "Il Giardino di Giulia" ideato da Giulia Linati**. L'Associazione opera come ente di aggregazione, sperimentazione, collaborazione e formazione specialistica, strutturando percorsi didattici volti a formare operatori del benessere competenti nel sostegno del prossimo.
4. Nello svolgimento delle sue funzioni, l'Associazione persegue il dialogo interdisciplinare e collabora attivamente con altri professionisti della salute e della persona (a titolo esemplificativo: counselor, coach, professionisti dell'area medico-

veterinaria, esperti di nutrizione e chef), creando ponti operativi e culturali per il benessere integrato.

5. I 4 Pilastri Valoriali dell'Associazione 897:

    - **Carità:** Interpretata in chiave metafisica come energia femminile di nutrimento e sostegno (Raggio Rosa, Madre Divina, Arcangelo Camaele).
    - **Misericordia:** Forza d'azione e avvolgimento (Raggio Viola) che solleva l'essere umano dalla miseria interiore, integrandolo come figlio di Dio ed elevandolo.
    - **Dono di se stessi:** Riconoscimento del valore della propria persona in primis per potersi poi offrire agli altri.
    - **Rispetto di se stessi e degli altri:** Equilibrio di pari valore (*"il mio valore e quello dell'altro sono equipollenti"*). Si sottolinea la necessità di non svalutare mai il proprio operato professionale ed umano.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Titolo II - Attività Esercitate

Art. 4 - Attività di Interesse Generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. In particolare:
    - **Lettera d):** Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Ciò include l'istituzione di corsi, master, seminari e percorsi formativi teorico-pratici per operatori olistici e della floriterapia comparata.
    - **Lettera h):** Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, mirata all'approfondimento e alla validazione dei metodi naturali ed olistici per il benessere psicofisico.
    - **Lettera i):** Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura del benessere, del volontariato e delle discipline bio-naturali.
    - **Lettera k):** Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale (es. viaggi studio, ritiri esperienziali, escursioni naturalistiche).

Art. 5 - Altre Attività (Secondarie e Strumentali)

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a norma dell'art. 6 del CTS, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dal relativo decreto ministeriale applicabile.
2. Nei limiti di legge previsti per le APS (art. 85 CTS), l'Associazione può effettuare la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi presso le sedi in cui si svolgono le attività istituzionali, nonché svolgere attività commerciali marginali strettamente funzionali al raggiungimento degli scopi statutari.

3. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi a norma dell'art. 7 del CTS, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori.

Art. 6 - Personale e Volontariato

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, libere e gratuite dei propri associati. L'attività del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti di legge. I volontari non occasionali devono essere iscritti nell'apposito registro e assicurati contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi (art. 18 CTS).
2. Qualora si renda necessario, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o professionale (anche ricorrendo ai propri associati), nei limiti e con le proporzioni previste dall'art. 36 del CTS per le Associazioni di Promozione Sociale.

Titolo III - Funzionamento e Patrimonio

Art. 7 - Esercizio Sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio (o il rendiconto per cassa nei limiti di legge), che deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e successivamente depositato al RUNTS.
3. Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, l'Associazione redige il Bilancio Sociale.

Art. 8 - Divieto di Distribuzione degli Utili e Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e il perseguimento delle finalità sociali.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori e componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9 - Libri Sociali Obbligatori

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del CTS (Libro degli associati, Libro delle adunanze dell'Assemblea, Libro delle adunanze dell'Organo Amministrativo). I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che ne garantisce l'accesso secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

Titolo IV - I Soci

Art. 10 - Adesione e Criteri di Ammissione

1. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (art. 32 CTS: attualmente 7 persone fisiche o 3 APS). Se il numero scende sotto il minimo, esso deve essere reintegrato entro un anno, pena la cancellazione dal RUNTS.

2. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e l'approccio operativo olistico. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'aspirante socio.
3. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve motivare la delibera entro 60 giorni e comunicarla all'interessato, il quale può proporre ricorso all'Assemblea entro i successivi 60 giorni.
4. La quota associativa è nominativa ed è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 11 - Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione, di votare in Assemblea (se iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci) e di candidarsi alle cariche sociali.
2. I soci hanno il dovere di osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le delibere legittimamente assunte dagli organi sociali, mantenendo un comportamento improntato alla correttezza e al rispetto delle finalità associative.
3. Lo status di socio si perde per dimissioni volontarie, morosità prolungata o esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi.

Titolo V - Organi dell'Associazione

Art. 12 - Organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
    - L'Assemblea dei Soci;
    - Il Consiglio Direttivo (Organo Amministrativo);
    - Il Presidente;
    - L'Organo di Controllo e Revisione (laddove obbligatorio per legge o istituito per delibera).

Art. 13 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro soci.
2. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa provvede alla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, delibera sulle linee programmatiche e sui ricorsi in materia di ammissione/esclusione dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
4. Ogni socio ha diritto a un voto. È ammessa la delega scritta ad un altro associato (massimo 2 deleghe per socio). Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica, garantendo l'identificazione e il diritto di voto dei partecipanti.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, eletto dall'Assemblea tra i propri associati. È composto da un numero di membri variabile da 3 a 7, secondo quanto stabilito dall'Assemblea al momento dell'elezione. I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e può nominare un Segretario e un Tesoriere.
3. Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi istituzionali che non siano espressamente riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea.
4. **Numero dei membri Consiglio Direttivo Associazione 897 in costituzione:** È stato definito un Consiglio Direttivo composto da 5 membri.

- **Incarichi stabiliti per il primo mandato triennale:**
  - Presidente: Giulia Linati.
  - Vice Presidente: Paolo Guerrieri.
  - Segretaria: Camilla
  - Tesoriere: Raffaella Gaggi
  - Direttrice della formazione: Annunziata Abbatangelo
  - Altre cariche (da definire)

Art. 15 - Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, vigila sull'esecuzione delle delibere.
2. In caso di assenza, impedimento o delega espressa, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 16 - Organo di Controllo e Revisione Legale

1. La nomina di un Organo di Controllo (anche monocratico) o di un Revisore Legale dei conti è obbligatoria al superamento dei limiti dimensionali previsti rispettivamente dagli articoli 30 e 31 del CTS, o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Titolo VI - Scioglimento e Disposizioni Finali

Art. 17 - Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 18 - Rinvio Normativo

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.